

Relazione del revisore indipendente

(ai sensi dell'art. 14 del D.lgs 24 gennaio 2010 n. 39)

Agli Azionisti della
Autoservizi irpini s.p.a.,

Relazione sulla revisione contabile del bilancio di esercizio 31.12.2021

Premessa

L'assemblea della società, che si è tenuta in data 13 Maggio 2021, ha nominato il sottoscritto Ottavio Barretta quale Revisore legale della Autoservizi irpini s.p.a.; l'accettazione dell'incarico è avvenuta in data 20 Maggio 2021.

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile del bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021 della Autoservizi irpini s.p.a., (A.ir. S.p.a.) società con sede in Avellino alla Via Fasano - Località Pianodardine - Zona industriale, con codice fiscale partita iva e numero di iscrizione alla Camera di Commercio di Avellino 02237920646.

Il suddetto è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario, dalla Relazione sulla Gestione e dalla Relazione sul governo societario – ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 19.08.2016 n. 175.

A mio giudizio il bilancio d'esercizio della Autoservizi irpini s.p.a., chiuso al 31.12.2021 con una perdita di € 566.107, è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Autoservizi Irpini s.p.a, il tutto in conformità alle norme italiane che disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Il mio esame è stato condotto secondo i principi di revisione internazionali (ISA ITALIA). Le mie responsabilità, ai sensi di tali principi, sono ulteriormente descritte nella sezione "Responsabilità del revisore per la revisione legale del bilancio di esercizio".

B

Ottavio Barretta

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE UFFICIALE DEI CONTI

Sono indipendente rispetto alla società in conformità alle norme e principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito i necessari elementi probativi, sufficienti ed appropriati, su cui basare il mio giudizio espresso.

Responsabilità dell'amministratore unico e del collegio sindacale per il bilancio di esercizio

L'Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio affinché lo stesso fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione. La redazione deve rispettare le prescrizioni previste dalla legge, per quella parte del controllo interno dallo stesso ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi oppure a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'Amministratore unico è responsabile in merito alla valutazione circa la possibilità per Società di continuare ad operare come entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio di esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. L'amministratore utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio di esercizio a meno che abbia valutato che sussistano le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbia alternative realistiche a tali scelte, ipotesi queste ultime non rispondenti all'attuale situazione aziendale in quanto la società è in piena attività e quindi operativa.

Il Collegio Sindacale – organo di controllo - ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio di esercizio

In conformità ai predetti principi, la revisione al bilancio chiuso al 31.12.2021 è stata pianificata e svolta al fine di acquisire gli elementi necessari per accertare, con ragionevole sicurezza, se il bilancio d'esercizio nel suo complesso ed interezza non sia viziato da errori significativi dovuti a frodi oppure a comportamenti o eventi non intenzionali e se risulti, nel suo complesso, attendibile, con la conseguente emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che tuttavia non fornisce la garanzia che una revisione contabile, svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), individui sempre un errore significativo qualora esistente.

B

Nell'ambito del procedimento di revisione che è stata svolta in conformità, come detto, ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale. Inoltre:

- ho effettuato l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio;
- ho eseguito procedure di revisione volte a valutare i rischi di errori significativi nel bilancio di esercizio dovuti a frodi o a comportamenti non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; in merito ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio;
- ho valutato circa l'adeguatezza/appropriatezza e correttezza dei criteri contabili utilizzati e circa la ragionevolezza delle stime effettuate dagli amministratori,
- ho valutato la presentazione, struttura e contenuto del bilancio di esercizio nel suo complesso e se il bilancio di esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione.

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera e) del D.lgs 39/10

L'articolo 14 del D.lgs n. 39/2010, disciplinando la struttura della relazione del revisore, ha previsto altresì che lo stesso esprima un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio ora anche in conformità al P.R. SA Italia 720 B. Il giudizio sulla coerenza deve essere esposto nella relazione del revisore in un paragrafo aggiuntivo e successivo rispetto a quello nel quale il sottoscritto revisore esprime il proprio giudizio sul bilancio.

Tutto ciò premesso il sottoscritto ha posto in essere le procedure di verifica fissate dal suddetto principio contabile al fine del richiesto giudizio di coerenza sulla Relazione sulla Gestione sul bilancio al 31.12.2021, la cui predisposizione e relativa responsabilità compete all'Amministratore Unico. A giudizio del sottoscritto la Relazione sulla Gestione risulta essere coerente con il bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2021.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e) del D.lgs 39/2010,

Ottavio Barretta

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE UFFICIALE DEI CONTI

rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto
acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Avellino 19 giugno 2022

Il Revisore Legale

Dott. Ottavio Barretta

Ottavio Barretta